

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 148 del 26/4/2021.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Lukáš Wagenknecht / Commissione europea

(Causa C-130/21 P) (¹)

(Impugnazione – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Quadro finanziario pluriennale – Asserito conflitto di interessi del Primo Ministro della Repubblica Ceca – Richiesta di impedire a quest'ultimo di incontrare il Collegio dei Commissari europei – Richiesta di porre fine ai pagamenti diretti a carico del bilancio dell'Unione a favore di alcuni gruppi agroalimentari – Ricorso per carenza – Asserita inerzia della Commissione europea – Composizione del Tribunale dell'Unione europea – Asserita mancanza di imparzialità – Irricevibilità del ricorso – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire)

(2022/C 198/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lukáš Wagenknecht (rappresentante: A. Koller, advokátka)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Salyková, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Lukáš Wagenknecht è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 182 del 10.5.2021.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Rodez — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / AN, CN

(Causa C-82/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero) – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Requisiti d'intelligibilità e di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale]

(2022/C 198/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Rodez (Tribunale di primo grado di Rodez, Francia)

Parti nel procedimento principale

Attrice: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuti: AN, CN

con l'intervento di: Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in questione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata di detto contratto.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un limite massimo, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto, a danno del consumatore, dal momento che il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest'ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole, laddove la sola constatazione, se del caso, dell'assenza di buona fede del professionista non è sufficiente per caratterizzare un simile squilibrio.

(¹) Data di deposito: 14.02.2020.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 25 marzo 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS, HYA

(Causa C-609/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 267 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale penale per aver preso posizione sul quadro fattuale della causa nella domanda di pronuncia pregiudiziale pena l'annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito – Articolo 18 TFUE – Articolo 21, paragrafo 2, della Carta – Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Obbligo dei giudici nazionali d'informare lo Stato membro cui appartengono di ogni domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte)

(2022/C 198/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento penale principale

IP, DD, ZI, SS, HYA